



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITA

N.112/18

del15/11/2018

OGGETTO: proposta di approvazione del Fabbisogno del personale PTFP 2019-2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA la delibera n. 140 del 29 aprile 2015 della Giunta Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il Regolamento di Giustizia dell'UITA adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27 aprile 2015;
- VISTO il DM del 21 febbraio del 2018 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze che approva il nuovo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITA;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'UITA approvato con delibera di Consiglio direttivo n.83/12 del 22.06.2012 ed in particolare l'Allegato A (organigramma UITA e classificazione del personale);
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 prot. M_D GUIDC REG2017 0037177, assunto al protocollo UITA n. 7935/17 in data 3/10/2017, di insediamento e assunzione in carica del Commissario Straordinario della UITA, Avv. Francesco Soro a decorrere dal 2 ottobre 2017, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITA adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITA con n.8122 del 4.10.2018;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2018 prot. M_D GUIDC REG2018 0041183, assunto al protocollo UITS n. 8768/18 in data 23 ottobre 2018, concernente la conferma dell' Avv. Francesco Soro nell'incarico di Commissario Straordinario della UITS, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTE** le delibere del Commissario Straordinario n. 26/17 del 6.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2018, n. 56/18 del 17.05.2018 relativa all'approvazione della prima variazione di bilancio di previsione 2018 e n. 105/18 del 23.10.2018 relativa all'approvazione della seconda variazione del bilancio di previsione 2018;
- TENUTO CONTO** del DPR n.219 del 12.11.2009 che ha riassetato gli art. 59-64 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a seguito del quale è stato riordinato l'ente, ed in particolare l'Allegato 1 al decreto interministeriale 15.11.2011 di approvazione del nuovo Statuto UITS del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha stabilito la dotazione organica dell'ente in 30 (trenta) unità di personale non dirigenziale e di 1 (una) unità di personale dirigenziale;
- VISTA** la delibera di Consiglio direttivo UITS n.7/12 del 09.03.2012, adottata in applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 1, comma 3, lett.a) del decreto legge n.138/2011, convertito con legge n.148/2011, con cui è stata ridotta del 10% la dotazione organica della UITS, passando dalle 31 (trentuno) unità complessive di personale di cui 1 (una) di livello dirigenziale, a 28 (ventotto) unità complessive di personale di cui 1 (una) dirigenziale;
- VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n.83/12 del 22.06.2012 di approvazione del Regolamento di Organizzazione UITS, con cui è stato attuato il nuovo assetto organizzativo dell'ente per come ridotto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lett.a) del DL n.138/2011, convertito con legge n.148/2011 e adottata la nuova classificazione del personale, adeguando le categorie rinvenienti dalla classificazione del CCNL CONI alle aree definite dal CCNL per il personale degli Enti Pubblici non Economici;
- TENUTO CONTO** che l'organigramma approvato con delibera n.83/12 del 22.06.2012 prevede 28 (ventotto) unità di personale di cui 1 (una) di livello dirigenziale secondo la seguente classificazione:
- a) per il personale non dirigenziale, 3 (tre) posizioni di "categoria C", 8 (otto) posizioni di "categoria B" e 16 (sedici) posizioni di "categoria A";
 - b) per il personale dirigenziale, 1 (una) posizione;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



CONSIDERATO

che in attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto legge n.95/2012, convertito con legge n.135/2012, il Consiglio direttivo con delibera n.112/12 del 2.10.2012 ha disposto una ulteriore riduzione pari al 20% della dotazione organica dell'ente passando da 28 (ventotto) unità totali di personale a 24 (ventiquattro) unità di personale compreso 1 (un) dirigente, per un totale di 25 (venticinque) unità;

PRESO ATTO

che con la delibera di Consiglio direttivo n.204/13 del 18.12.2013 è stato determinato il fabbisogno triennale dell'ente ed il relativo piano occupazionale, in esecuzione della precedente delibera n.112/12 ed in applicazione della legge n.125/13, ed è stata effettuata la riclassificazione del personale modificando 6 dei 15 posti assegnati alla "categoria A" in altrettanti posti della "categoria B;

che per i seguiti di competenza, copia delle succitate delibere e della relativa documentazione a formarne parte integrante, sono state inviate con nota UITA prot. 2052/14 del 06.03.2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla CONI Servizi Spa;

VISTA

l'intervenuta legge di conversione n.125/2013 del decreto legge n.101/2013 che all'art.2, comma 2, stabilisce che gli enti aventi natura associativa, tra gli altri, che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012, fatte salve le dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

VISTA

la natura giuridica della UITA di ente pubblico non economico di natura associativa così come stabilita dall'art.59 del DPR n.90/2010 che così recita: "1. L'Unione italiana tiro a segno è Ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni";



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTO** l'art. n.2, comma 2 bis, D.lgs. n. 101/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 125/2013 che prevede *"gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (ciclo della performances), ad eccezione dell'articolo 14 (Organismo indipendente di valutazione della performances) nonche' delle disposizioni di cui al titolo III (Merito e Premi) del medesimo decreto e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica"*;
- TENUTO CONTO** del parere ANAC. Prot, n.3981/2014, riferito all'Aero Club d'Italia, ente pubblico non economico avente la medesima natura associativa della UITA, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, comma 6, del D.lgs n.242/1999;
- CONSIDERATO** che risulta applicabile alla UITA il comma 2, del citato art. 2 della legge n.125/2013 in tema di esclusione dalla applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2013 con riguardo alla determinazione delle dotazioni organiche per gli enti aventi natura associativa in equilibrio economico finanziario;
- ATTESO** che alla data attuale nessun riscontro è pervenuto alla nota UITA prot. 2052/14 del 06.03.2014 di trasmissione degli atti dalle competenti Amministrazioni e che, pertanto, non potendo ritenersi operativo il meccanismo del silenzio assenso in caso di riclassificazione del personale, la dotazione organica rideterminata in applicazione dell'art.2 del decreto legge n.95/2012, convertito con legge n.135/2012, è da intendersi non formalmente definita, e, quindi, non esistente con quella consistenza alla data di entrata in vigore della legge n.125/13;
- VISTO** che l'art. 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016 pubblicata in GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ha sancito l'esclusione in via definitiva della UITA dalla applicazione di tutte le norme sul contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente *"al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti"*;
- CONSIDERATO** che è interesse della UITA revocare le delibere del Consiglio direttivo n.112/12 del 2.10.2012 e n.204/13 del 18.12.2013 per la sopravvenuta mancanza dei presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti di riduzione della pianta organica, che è interesse della UITA ristabilire la



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



propria dotazione organica in 28 (ventotto) unità totali di personale, di cui 27 (ventisette) di area non dirigenziale e di 1 (una) unità di area dirigenziale, per come stabilita dal Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.11.2011 e dalla successiva riduzione obbligatoria adottata con delibera di Consiglio direttivo n. 7/12 del 9.03.2012, fissata dalla delibera n.83/12 del 22.06.2012 di approvazione del Regolamento di Organizzazione UITS, vigente alla data del 15.08.2012 di entrata in vigore della legge di conversione n.135/2012;

CONSIDERATO che per quanto sopra detto non si applica l'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui *"In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale"*;

TENUTO CONTO che in data 27.07.2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *"linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8.05.2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n.75/2017, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare:

- a) "... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente" (art.4 comma 2);
- b) "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" (art.4, comma 3);
- c) "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata;

che la Corte dei Conti, da ultima, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);*

che la UITA sebbene esclusa dalle norme di contenimento delle spese nella elaborazione del proprio PTFP 2019/2021 si è ispirata comunque alle condizioni previste dalla legge al fine di mantenere una linea di coerenza con gli obiettivi fissati dall'attività commissariale, di ponderata gestione delle risorse dell'ente;

RICHIAMATA

la previsione contenuta nell'articolo 22, comma 1, del D.lgs. 75/2017 ed in particolare che *"in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".*

VISTO

l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale *"per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti".*

VISTA

la legge n.70/1975 concernente anche le disposizioni del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti pubblici, ed in particolare l'art. 5 che prevede come gli enti pubblici non economici determinino in sede di approvazione del bilancio previsionale il proprio fabbisogno di personale;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- CONSIDERATO** che la UITA, ai sensi del proprio Regolamento di Organizzazione, approvato con delibera di Consiglio direttivo n.83/12 del 22.06.2012 approva contestualmente al bilancio previsionale 2019 il PTFP, e, quindi, in un tempo antecedente l'esercizio finanziario su cui impatta la programmazione finanziaria della spesa del personale;
- TENUTO CONTO** altresì che il comma 6, del novellato art.6 del D.lgs.n.165/01 recita "*Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*" e che la sanzione è anche disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, e quindi per l'omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltre entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del DL.gs n. 165 del 2001).
- RICHIAMATE** le linee di indirizzo del decreto ministeriale che prevedono che la sanzione del divieto di assumere in caso di mancata adozione del PTFP o di rispetto dei limiti finanziari "si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente", precisando quindi che "sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati";
- VISTO** che l'art. 20, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, consente per il triennio 2018/2020 alle amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale;
- TENUTO CONTO** che la Circolare n.3/17 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione chiarisce:
- a) di come la previsione della possibilità di bandire procedure concorsuali riservate nella misura massima del 50 per cento di quelle disponibili "è da intendersi riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione che possono essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%";
 - b) che "le risorse di cui al comma 28, dell'art. 9, del D.l. n.78/2010 sono interamente destinabili alle finalità di reclutamento speciale";



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



RICHIAMATA

la non applicabilità alla UITA di tutte le norme sul contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. n.2, comma 2 bis, del D.lgs. n. 101/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 125/2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (pubblicata in GU n.204 del 31.8.2013) e dall'art. 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016, pubblicata in GU n.302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70);

CONSIDERATO

che il costo del personale a tempo determinato in forza alla UITA è coperto da fondi annuali stanziati dal CONI per le attività dell'ente pari a € 573.070,00, per cui la UITA intende destinarli alle finalità di reclutamento speciale previste dalla legislazione vigente;

RILEVATO

che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'UITA ha effettuato la seguente procedura:

- è stato richiesto al dirigente la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, di vacanze di posizioni da coprire in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, indicando per ogni profilo professionale eventualmente richiesto: a) le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati; b) la distinzione del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione dell'evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, del Settore/ufficio/area di riferimento, verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell'ente; c) l'obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del D.lgs.n.165/01; d) puntuale indicazione di eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell'economicità, efficienza e qualità dei servizi;
- ai fini della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività commissariale di verificare il rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il dirigente ha: a) elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite fissati dalla normativa (Allegato A); b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione 2019 e quello dei vincoli finanziari della spesa (spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (Allegato A));
- ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2019 l'importo pari ad € 295.440,66, senza previsione di ulteriore capacità assunzionali del personale flessibile a tempo determinato, a fronte di una capacità di spesa massima teorica pari ad € 768.630,12;
- la spesa complessiva per il personale nel bilancio di previsione per l'anno 2019 risulta pari ad € 735.090,00 e per l'anno 2020 pari ad € 755.000,00, mentre per l'anno 2021 si resta in attesa di definire l'importo con il prossimo bilancio di previsione 2019-2021;

RITENUTO

pertanto sulla base delle informazioni ricevute dal Segretario Generale e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, dei limiti e vincoli finanziari che la UITS osserva in termini di stabilizzazione del personale precario e di reclutamento di nuovo personale di procedere nella programmazione 2019-2020 alla definizione delle posizioni vacanti, con individuazione delle seguenti professionalità necessarie a rinforzare i settori che presentano particolari obiettivi operativi ed in particolare:

- a) Area Amministrativa – 2 (due) risorse di categoria Istruttore direttivo “C”, profilo economico “C5”;
- b) Area Tecnico Sportiva – 4 (quattro) risorse di categoria istruttore amministrativo “B”, posizione economica “B1”;
- c) Area Amministrativa e Funzionamento - 4 (quattro) risorse di categoria istruttore amministrativo “B” posizione economica “B1”;
- d) Area Gestione Sezioni – 2 (due) risorse di categoria istruttore amministrativo “B”, posizione economica “B1”;
- e) Ufficio Stampa – 1 (una) risorsa di categoria istruttore amministrativo “B”, posizione economica “B1”;

PRESO ATTO

della necessità di definire il piano dei fabbisogno del personale prevedendo il seguente piano assunzionale nel PTFP per il periodo 2019-2020:

Anno 2019 stabilizzazione delle seguenti figure professionali al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita ed in base alla specificità



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



delle attività svolte nei settori istituzionali e sportivi, ricorrendone i presupposti di legge:

1. Ferin Diego – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
2. Forti Laura - categoria di istruttore direttivo “profilo C.5” con mansioni di contabile;
3. Pagano Stefano – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
4. Proietti Vania – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
5. Scalzi Carla – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
6. Scotti federica – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
7. Spicola Tania – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;

tutte da acquisire a tempo indeterminato, all’esito negativo della mobilità obbligatoria, mediante selezione pubblica riservata, nel rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida ministeriali;

Anno 2020 assunzione delle seguenti figure professionali:

1. 1 (una) risorsa di categoria istruttore direttivo “C”, profilo economico “C5” da inserire nell’ufficio provveditorato con funzioni di RUP;
2. 2 (due) risorse di categoria istruttore amministrativo “B” posizione economica “B1”;

tutte da acquisire a tempo indeterminato, all’esito negativo della mobilità volontaria e obbligatoria, mediante concorso pubblico aperto all’esterno;

TENUTO CONTO che le risorse economiche trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2019 e 2020, mentre per l’anno 2021 la programmazione dovrà essere definita in coerenza con il prossimo bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento di bilancio previsionale 2019 ed essere adottata dal Commissario straordinario in sede di approvazione del bilancio previsionale 2019;

DELIBERA

- di annullare le delibere di Consiglio direttivo n.112/12 del 2.10.2012 e n.204/13 del 18.12.2013 per la sopravvenuta mancanza dei presupposti di legge per l’adozione dei provvedimenti di riduzione della pianta organica, ristabilendo la propria dotazione organica in 28 (ventotto) unità totali di personale, di cui 1 posizione dirigenziale, per come approvata dal decreto interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15.11.2011 che ha approvato lo Statuto UITA e rideterminata con delibera di Consiglio direttivo n. 7/12 del 09.03.2012 adottata ai sensi e per gli effetti del DL n.138/2011, convertito con Legge n.148/2011;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- di prendere atto dei calcoli effettuati dal Segretario generale, sintetizzati nel PTFP 2019/2021 allegato alla presente deliberazione, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2019 e 2020, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
- di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter: a) formulazione delle proposte da parte della dirigenza dell'ente secondo la logica dell'innovazione e della semplificazione delle figure professionali necessarie; b) della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi e dalle funzioni rilevati; c) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile; d) di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Commissario; e) della eventuale necessità di dover procedere alla definizione della macro struttura dell'ente;
- di ritenere coerente con i fabbisogni della UITA il quadro assunzionale per gli anni 2019 e 2020 rinviando le assunzioni dell'anno 2021 una volta approvato il bilancio di previsione 2021, ed al fine di poter verificare le capacità finanziarie assentibili nel bilancio di previsione per il citato anno si procederà:
 - a) **per l'anno 2019** alle seguenti assunzioni di personale:
 - 1) previa mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del DLgs n.165/2001 che riguardano le seguenti figure professionali e categorie professionali 6 (sei) risorse di categoria istruttore amministrativo "B", posizione economica "B1", da inserire nell'ufficio sportivo, ufficio stampa, amministrazione, segreteria generale; 1 (una) risorsa di categoria Istruttore direttivo "C", profilo economico "C5" da inserire nell'ufficio amministrazione con funzioni di responsabile;
 - 1) procedere alla stabilizzazione del personale precario ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, decreto legge n.75/2017, mediante procedura speciale:
 - Ferin Diego – categoria di istruttore amministrativo "profilo B1";
 - Forti Laura - categoria di istruttore direttivo "profilo C.5" con mansioni di responsabile Ufficio Amministrazione;
 - Pagano Stefano – categoria di istruttore amministrativo "profilo B1";
 - Proietti Vania – categoria di istruttore amministrativo "profilo B1";
 - Scalzi Carla – categoria di istruttore amministrativo "profilo B1";



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- Scotti Federica – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;
- Spicola Tania – categoria di istruttore amministrativo “profilo B1”;

b) **per l'anno 2020** alle seguenti assunzioni di personale:

1) previa mobilità volontaria e obbligatoria, che riguardano le seguenti figure professionali e categorie professionali 2 (due) risorse di categoria istruttore amministrativo “B”, posizione economica “B1”, da inserire nell'ufficio sportivo, amministrazione; 1 (una) risorsa di categoria Istruttore direttivo “C”, profilo economico “C5” da inserire nell'ufficio provveditorato con funzioni di RUP;

2) di procedere con il reclutamento mediante procedura ordinaria per le medesime figure professionali;

- rinviare al PTFP tutte le informazioni essenziali e di dettaglio previste dalla normativa;
- la spesa trova copertura nel bilancio finanziario previsionale 2019, aggregati nn.1.01 e 1.02
- di mandare al Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione “Pubblicità legale”.

Il Commissario Straordinario UITSS
Avv. Francesco Soro